

*Avv. Francesco Trane
Via Giovanni Tarantini n. 29
72100 Brindisi
Tel/fax 0831.522699
e-mail: ftrane@libero.it
Pec: trane.francesco@coabrindisi.legalmail.it*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA – MILANO
SEZIONE TERZA**

*

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 C.P.A.

*

**(Giudizio n. 1186/2020 R.G.)
Pubblica udienza del 09 marzo 2021**

*

Per: Avv. **Valerio Corsa**, nato il 24.02.1976 a Mesagne (BR), C.F. CRSVLR76B24F152V, in proprio ex art. 86 c.p.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Trane del Foro di Brindisi, C.F. TRNFNC60E29B180F, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Brindisi, alla via Giovanni Tarantini n. 29, giusta procura già in atti, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di p.e.c. trane.francesco@coabrindisi.legalmail.it ovvero alla casella di p.e.c. corsa.valerio@coabrindisi.legalmail.it, o al n. di fax 0831.1820836

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, via Freguglia n. 1, 20122

NONCHÉ CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, via Freguglia n. 1, 20122

E NEI CONFRONTI DI

Sig.ra **Didona Alessandra**, nata a Praia a Mare (CS) il 21.03.1982, C.F. DDNLSN82C61G975P, p.e.c.: alessandra.didona@milano.pecavvocati.it

PER L'ANNULLAMENTO

del decreto di approvazione della graduatoria finale di merito adottato dal Ministero dell'Istruzione/Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con

decreto direttoriale del 03/08/2020 prot. pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002270, per i posti messi a concorso nella regione Lombardia, in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Fatto

Con ricorso notificato in data 09/07/2020, l'Avv. Valerio Corsa ha chiesto a codesto On.le Tribunale l'annullamento, previa idonea cautela:

- dell'esito delle prove scritte sostenute dall'Avv. Valerio Corsa in data 5 e 6 novembre 2019, in Milano, relative al concorso ordinario, per titoli ed esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale DSGA (area D del personale ATA) presso gli istituti e le scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (D.M. n. 863 del 18.12.2018, D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 4^a Serie speciale Concorsi ed Esami);
- dell'elenco degli ammessi, limitatamente alla mancata inclusione del ricorrente, alle prove orali pubblicato dall'Ufficio scolastico regionale della Lombardia in data 09.06.2020, n. di Protocollo MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09-06-2020 e N. Albo 154/2020;
- della griglia per la valutazione della seconda prova scritta pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 17.10.2019;
- della nota prot. n. 0023424 del 06.11.2019 a firma del Capo Dipartimento del MIUR dott.ssa Carmela Palumbo;
- della traccia relativa alla seconda prova scritta teorico-pratica somministrata in data 06.11.2019;
- del verbale n. 3 del 06.11.2019 della Commissione d'esame;
- del verbale n. 5 del 13.12.2019 della Commissione d'esame;
- del verbale n. 27/A del 26.05.2020 della Sottocommissione d'esame n. 1;
- del verbale n. 27/B del 26.05.2020 della Sottocommissione d'esame n. 2;
- ove occorra, dell'art. 13, co. 4 lett. b), del bando di concorso del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 4^a Serie speciale Concorsi ed Esami nella parte in cui stabilisce che accedono alla prova orale i candidati che

abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30 e che il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove;

- ove occorra, dell'art. 2 comma 2 e 8 del bando di concorso del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 4^a Serie speciale Concorsi ed Esami nella parte in cui prevede che per la Regione Lombardia il numero di posti a concorso è pari a 451, comprensivo della quota del 30% dei posti di riserva.
- di ogni altro verbale e della valutazione adottata della Commissione esaminatrice che riguarda le prove scritte sostenute dal ricorrente;
- di ogni atto presupposto, connesso e-o consequenziale, allo stato non meglio conosciuto, nella parte in cui dovesse risultare lesivo degli interessi del ricorrente e con espressa riserva di motivi aggiunti.

Il ricorrente ha quindi proposto cinque motivi di impugnazione ed ha avanzato richieste istruttorie, ha proposto istanza all'Ill.mo Presidente per la concessione di misure cautelari monocratiche *ex art. 56 cod. proc. Amm.* nonché di ulteriore istanza cautelare (collegiale) in ragione della sussistenza di tutti i presupposti di legge per il loro accoglimento, chiedendo all'Ecc.mo TAR adito, previo accoglimento delle istanze cautelari, di annullare i provvedimenti impugnati, disponendo, in via principale, l'ammissione di parte ricorrente alla successiva prova orale; in via subordinata l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale disponendo, ove occorra, la riedizione della correzione della seconda prova scritta. In via ancora più subordinata, in ipotesi di non ammissione alla successiva fase concorsuale, ha chiesto di disporsi l'annullamento di tutti gli atti relativi alla seconda prova concorsuale, con ogni conseguenza di legge, con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Nella stessa data del 09/07/2020, dopo regolare notifica a mezzo p.e.c. alle controparti, il ricorso è stato iscritto a ruolo (sub n. 1186/2020 R.G.) ed assegnato alla Sezione Terza di codesto Ecc.mo TAR.

Con decreto pubblicato in data 10/07/2020, il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha così disposto <<...*Visti il ricorso ed i relativi allegati;*

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l'articolo 56, comma primo, del c.p.a. il quale dispone che il Presidente provvede sulla domanda cautelare solo se ritiene la competenza del TAR "altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all'art. 55, comma 13°";

Rilevato che con il ricorso introduttivo si impugnano altresì la griglia per la valutazione della seconda prova scritta pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 17.10.2019 e l'art. 13, co. 4 lett. b), del bando di concorso del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 4° Serie speciale Concorsi ed Esami nella parte in cui stabilisce che accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30 e che il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove, articolando censure a pag. 10 del ricorso;

Rilevato che detti atti impugnati sono stati emanati dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca e che non hanno effetti diretti limitati nell'ambito territoriale del TAR adito bensì su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto, pertanto, di dover rimettere le parti al collegio per le valutazioni di competenza ai fini degli eventuali provvedimenti di cui all'art. 15, comma 4° del c.p.a.;

P.Q.M.

Rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all'art. 55, comma 13, e fissa a tal fine la c.c. del 28 luglio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti>>.

Il ricorrente, pertanto, al fine di radicare la competenza territoriale del Tribunale adito, con memoria depositata in data 14/07/2020 ha rinunciato alla richiesta di annullamento, previa sospensiva dell'efficacia:

- della griglia per la valutazione della seconda prova scritta pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 17.10.2019;
- dell'art. 13, co. 4 lett. b), del bando di concorso del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 4^a Serie speciale Concorsi ed Esami nella parte in cui stabilisce che accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in

ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30 e che il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove;

- ove occorra, dichiara altresì di rinunciare alla richiesta di annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, dell'art. 2 comma 2 e 8 del bando di concorso del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 4^a Serie speciale Concorsi ed Esami nella parte in cui prevede che per la Regione Lombardia il numero di posti a concorso è pari a 451, comprensivo della quota del 30% dei posti di riserva;
- della nota prot. n. 0023424 del 06.11.2019 a firma del Capo Dipartimento del MIUR dott.ssa Carmela Palumbo;
- della traccia relativa alla seconda prova scritta teorico-pratica somministrata in data 06.11.2019;
- del verbale n. 3 del 06.11.2019 della Commissione d'esame.

In sostanza il ricorrente ha rinunciato al primo ed al terzo motivo di impugnazione, riportati, rispettivamente, a pag. 10 ed a pag. 20 del ricorso introduttivo, nonché alle richieste istruttorie ivi formulate.

In data 15/07/2020 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale di Milano.

A seguito di discussione della udienza collegiale del 28/07/2020 mediante collegamento da remoto, il Tribunale, con ordinanza n. 1003/2020 pubblicata in data 29/07/2020, ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente nei seguenti termini:

<<Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):

- 1) *accoglie la domanda cautelare nei sensi precisati in motivazione e conseguentemente dispone l'ammissione della parte ricorrente a sostenere la prova orale del concorso di cui si tratta, con riserva dell'esito del presente giudizio, tramite riconvocazione della commissione esaminatrice in data da fissarsi non prima di venti giorni dalla comunicazione alle parti della presente ordinanza;*
- 2) *ordina all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di depositare presso la Segreteria di questo Tribunale la documentazione indicata in motivazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente*

ordinanza, e, appena disponibile, ulteriore documentazione attestante gli esiti della prova orale sostenuta dal candidato e la conseguente graduatoria di merito;

- 3) dispone che la parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;*
- 4) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare;*
- 5) fissa per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 9 marzo 2021.>>*

In data 30/07/2020 il ricorrente ha ottemperato a quanto disposto da Codesto Tribunale riguardo alla integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami; il relativo avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 25/08/2020 ed è stato recapitato al ricorrente l'attestato di conferma della avvenuta pubblicazione.

In data 21/10/2020 il ricorrente, quale destinatario del provvedimento cautelare emesso da codesto Ecc.mo Tribunale, è stato convocato a sostenere la prova orale del concorso DSGA per il giorno 16 novembre 2020 presso la sede della Direzione Generale dell'USR per la Lombardia.

*

Avendo appreso dell'approvazione della graduatoria finale di merito del concorso in parola, per mero tuziorismo si rende opportuno e necessario impugnare anche tale provvedimento che definisce la procedura concorsuale da cui l'Avv. Corsa Valerio è stato ingiustamente escluso; la graduatoria finale in cui il ricorrente non risulta inserito è illegittima (per illegittimità derivata) in quanto atto finale di una procedura affetta da vizio di illegittimità ed eccesso di potere in relazione alla esclusione ingiusta dell'Avv. Valerio Corsa nella fase della prova scritta. I vizi di illegittimità della procedura, evidenziati nel ricorso n. 1186/2020 R.G. con riferimento al provvedimento di esclusione dell'Avv. Corsa Valerio e di non ammissione dello stesso alla successiva fase di esami orali, si riverberano e riflettono sugli atti successivi della procedura (già contemplati dall'impugnazione iniziale) ed anche sull'approvazione della graduatoria finale che (sebbene adottata anche in seguito ad autonomo processo

decisionale) è inficiata dai vizi propri del precedente provvedimento di esclusione dell'Avv. Corsa Valerio e di cui con il presente ricorso si chiede quindi l'annullamento, per quanto di ragione e nella parte in cui dovesse risultare lesiva degli interessi del ricorrente, esponendo i seguenti motivi.

Ingiustizia manifesta ed illogicità, travisamento dei fatti, violazione del principio di certezza del diritto e del principio del merito. Disparità di trattamento, violazione dell'art. 3 e 97 Cost. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 c. 3 Cost. eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Violazione del D.M. n. 863 del 18.12.2018. Erronea valutazione del secondo elaborato di parte ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza dello stesso.

La prova scritta affrontata dai candidati era suddivisa in due parti: la prima costituita dalla somministrazione di n. 6 quesiti a risposta aperta sulle materie oggetto del programma di cui al D.M. n. 863 del 18.12.2018; la seconda, teorico – pratica, avente ad oggetto una delle materie del programma di cui al predetto D.M.. Per lo svolgimento di ciascuna prova ai candidati è stato assegnato un tempo massimo di 180 minuti.

Alla luce del poco tempo a disposizione, lo svolgimento delle prove è risultato particolarmente complesso; in particolare per la seconda prova, dove i candidati erano chiamati a sviluppare una parte teorica, nella quale bisognava inquadrare correttamente le norme sulla materia oggetto della traccia ed individuare gli elementi essenziali della fattispecie in esame, nonché redigere anche un "atto" del DSGA, costituito nello specifico da una determina a contrarre, atto, invero, di competenza del Dirigente Scolastico; ci si poteva infatti attendere che ai candidati venisse somministrata una traccia che avesse ad oggetto, per la parte teorico-pratica, la redazione di un atto proprio del DSGA, quale, ad esempio, un modello di conto consuntivo, il regolamento di inventario dei beni, il verbale di passaggio di consegne o di ricognizione dei beni, il piano delle attività per il personale ATA, ecc, ed invece i candidati hanno dovuto elaborare un atto che non compete al Direttore Amministrativo bensì al Dirigente Scolastico.

Nonostante ciò il ricorrente ha svolto le prove in maniera accurata, compiuta ed esaustiva, tant'è che per la prima di esse la Sottocommissione d'esame n. 2 ha attribuito il punteggio di **24/30**, segno inequivoco di una piena padronanza delle materie oggetto d'esame.

Nello specifico la valutazione della prima prova, attribuita secondo i criteri dell'inquadramento normativo e della sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito, è stata la seguente:

1° quesito: **ottima – ottima** (punti 2 e 3);

2° quesito: **ottima – adeguata** (punti 2 e 2);

3° quesito: **ottima – ottima** (punti 2 e 2,5);

4° quesito: **adeguata – adeguata** (punti 1,5 e 2);

5° quesito: **adeguata – lacunosa** (punti 1,5 e 1,5);

6° quesito: **ottima – adeguata** (punti 2 e 2).

Tutte le risposte sono state, quindi, complete ed esaustive e la valutazione nel complesso è risultata tra ottima e adeguata.

Diversamente dalla prima, la seconda prova è stata invece sottoposta alla Sottocommissione d'esame n. 1, che ha espresso una valutazione negativa alquanto discutibile, attribuendo il punteggio di **18/30**.

In particolare, la prova teorico-pratica, secondo i suddetti criteri di riferimento, è stata valutata in questo modo:

- 1) inquadramento normativo: **punti 7 (buona)**;
- 2) trattazione del caso proposto: **punti 5 (lacunosa)**;
- 3) pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto: **punti 4 (lacunosa)**;
- 4) correttezza logico-formale: **punti 2 (lacunosa)**

Il voto finale raggiunto di punti 18/30 è risultato appena insufficiente rispetto al minimo previsto di 21/30 per il superamento (anche) della seconda prova.

Il punteggio attribuito alla prova teorico-pratica non appare però aderente ai criteri di valutazione indicati ed è frutto di valutazione erronea, ingiusta illegittima e gravemente lesiva degli interessi del ricorrente.

La valutazione è stata attribuita esclusivamente con un punteggio numerico, assegnato senza esplicitare in alcun modo i motivi alla base dei quali è stato

fondato il giudizio stesso né in grado di chiarire l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente.

L'unica motivazione fornita fa riferimento alla griglia di valutazione approntata dalla Commissione d'esame con il verbale n. 5 del 13.12.2019 (all. 20), che è poco attinente rispetto alle presunte carenze dell'elaborato e che si risolve, di conseguenza, in giudizi apodittici e precompilati che sviscerano i principi guida dell'agere amministrativo.

Si noti che vi alcune delle Commissioni, consapevoli di ciò, hanno ritenuto la necessità di esprimere anche un giudizio per spiegare le ragioni dell'insufficienza assegnata; sicché è davvero inaccettabile che un candidato in un concorso nazionale abbia la possibilità di ottenere (o meno) una motivazione diffusa sui propri elaborati in base alla mera cabala di assegnazione a questa o quella commissione di concorso.

L'assoluta incongruenza tra il voto espresso ed il concreto contenuto dell'elaborato rende tuttavia possibile l'intervento del G.A., per verificare appunto la ragionevolezza e l'esatta e corretta applicazione dei criteri stabiliti per la formulazione dei giudizi.

La creazione di sotto criteri con cui attribuire un singolo punteggio, che, a sua volta, sommato agli altri, darà il "numero" finale, è tesa proprio a mitigare la freddezza del solo voto numerico e a rendere edotto il candidato degli errori commessi.

Ma se a tale intento si accompagna una lista "preconfezionata" di indici valutativi, privi di concreta specificazione e di raccordo rispetto all'elaborato del candidato, non potrà che convenirsi che tale scelta si riveli assolutamente inidonea a giustificare la valutazione insufficiente, in quanto non supportata da una motivazione capace di estrinsecare (e rendere intellegibile) l'effettiva e corretta applicazione dei criteri medesimi.

In altri termini, anche in ragione dell'assenza di annotazioni a margine degli elaborati *"non risultan[d]o fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non è consentito quindi risalire da quest'ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di [pertinenza, conoscenze e*

competenze didattico metodologiche, correttezza]” etc.. (T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420).

Il voto, nonostante la suddivisione in sotto votazioni - non aderenti, invero, al concreto contenuto della prova -, costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio: nel caso concreto non c'è dubbio, ad esempio, come, nella griglia di valutazione in esame, il voto 3 o 4 o 5 corrisponda ad un giudizio di lacunosità rispetto ai primi tre parametri della griglia, mentre quello di 8 o 9 (per il terzo criterio) corrisponde al massimo della valutazione, ecc.; le ragioni di una valutazione negativa (e la graduazione di questa) possono però essere le più disparate: sviste, errori materiali e-o concettuali e-o ortografici, superficiale o confusa conoscenza della materia trattata, mancata comprensione del tema proposto, incapacità di analisi, ed altre ancora; sicché la valutazione negativa espressa con il punteggio, se vale ad esternare la conclusione alla quale è pervenuto il valutatore, non è utile a spiegare anche l'*iter* logico, cioè le specifiche ragioni che hanno condotto a quella conclusione.

Nella fattispecie l'inadeguatezza della scala di valutazione adottata emerge in maniera evidente se si tiene conto che nel verbale n. 5 del 13.12.2019 la Sottocommissione ha lasciato una eccessiva discrezionalità per l'assegnazione dei punteggi correlati ai singoli criteri fissati nella griglia di valutazione della seconda prova scritta (per i primi tre criteri: - insufficiente punti 0-1-2; - lacunosa 3-4-5; - adeguata punti 6; - buona punti 7 (punti 7 o 8 per il terzo criterio); - ottima punti 8 (punti 9 per il terzo criterio); per il quarto criterio: - insufficiente punti 0-1; - lacunosa punti 2; adeguata punti 3; buona punti 4; - ottima punti 5).

Ciò ha certamente determinato delle differenze percentuali, in termini di soggetti promossi, veramente abissali fra una commissione ed un'altra che non possono essere spiegate soltanto con un differente grado di preparazione dei candidati, essendo invece ricollegabili all'assenza di adeguate indicazioni espresse sulle scale di riferimento; ogni commissione avrà quindi finito per orientarsi in maniera autonoma nella scala di riferimento, pervenendo a risultati assolutamente aberranti (come in effetti è avvenuto per le Commissioni d'esame della Regione Lombardia) in quanto il destino concorsuale dei

candidati è stato deciso sostanzialmente dalla cabala, come meglio si illustrerà con l'ultimo motivo di ricorso.

Nel caso di specie è necessario comprendere le ragioni per cui il contenuto oggettivo del secondo elaborato del ricorrente risulta totalmente difforme rispetto alla valutazione (manifestamente illogica e poco comprensibile) dello stesso da parte della Sottocommissione.

La possibilità di verificare innanzi al G.A. tale discrasia (tra valutazione espressa e concreto contenuto dell'elaborato) non è revocabile in dubbio in quanto: << *la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di "discrezionalità", perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie regole "legali" delle selezioni). Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso la decisione della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto*>> (Cass., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412).

Nel caso di specie la valutazione della Commissione non è stata effettuata sulla base di elementi oggettivamente considerati e di un *iter* logico che rispetti i criteri, gli indicatori e i descrittori, il che induce a ritenere che essa sia stata frutto di presupposti del tutto errati.

Tale giudizio risulta invero illogico e contraddittorio laddove per il criterio relativo all'inquadramento normativo è stato attribuito un punteggio di **7 su 8** (pari quasi al massimo conseguibile), che evidenzia l'oggettiva e piena padronanza della materia da parte del ricorrente nonché dei riferimenti normativi da applicare e della procedura da seguire la risoluzione del caso concreto; come è evidente, tale (lusinghiera) valutazione mal si concilia, sotto il piano della ragionevolezza, con i (più deteriori) punteggi assegnati dalla

Commissione in applicazione degli altri criteri, e segnatamente: il punteggio di **5 su 8** per la trattazione del caso concreto; di **4 su 9** per la pertinenza e correttezza dell'atto, e di **2 su 5** per la correttezza logico-formale.

E' senz'altro irragionevole (e comunque incomprensibile) riconoscere elevata padronanza della normativa di riferimento e corretta capacità di utilizzo dei riferimenti di legge e al contempo reputare lacunosa la prova riguardo alla trattazione della medesima normativa rispetto alla quale il candidato ha invece dimostrato buone capacità applicative.

Non è in effetti chiaro come la Commissione abbia potuto valutare come buona la capacità di inquadramento normativo e come lacunosa la organicità, la pertinenza e la completezza dell'atto in termini tecnico-normativi.

Il ricorrente ha compiutamente articolato la parte teorica della prova, prima analizzando i poteri ed i limiti del Dirigente Scolastico nella attività negoziale della scuola secondo quanto imposto dal nuovo regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129 del 2018; ha poi analizzato il ruolo del Consiglio di Istituto in merito alla formazione dei contratti di importo superiore ai 10.000,00 euro ed ha preso in disamina il d. lgs. n. 50/2016, applicabile alle pubbliche amministrazioni (tra cui le istituzioni scolastiche) per le procedure di acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere; ha citato altresì le recenti modifiche al codice dei contratti pubblici apportate dal d. lgs. n. 56 del 2017 nonché dal d.l. n. 32 del 18.04.2019 convertito il l. n. 55 del 14.06.2019, c.d. "sblocca cantieri"; ha individuato le fasi della procedura di affidamento enunciate dall'art. 32 del d. lgs. n. 50 del 2016 ed ha esplicitato il disposto dell'art. 32 comma 2 del citato decreto relativamente a quanto previsto per la ipotesi di affidamento diretto dei contratti pubblici; ha individuato la procedura da seguire nel caso di specie per l'affidamento della fornitura secondo le modalità previste dall'art. 36 del d. lgs. n. 50 del 2016 per i contratti sotto soglia comunitaria e le modalità di affidamento nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 2, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici nonché nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti; ha individuato la procedura di affidamento da attuarsi secondo le modalità previste dalla lettera b) dell'art. 36 del d. lgs. n. 50 del 2016, in caso di fornitura, di importo compreso tra i 40.000,00 ed i 144.000,00 euro, mediante affidamento diretto

previa valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; ha precisato la necessità della verifica da parte della Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art. 49 del D.I. n. 129/2018, della possibilità di avvalersi di convenzioni o strumenti di acquisizione del bene oggetto della fornitura da parte di Consip Spa; ha quindi individuato la procedura di affidamento da seguire previo avviso di indizione di gara *ex art.* 71 del d lgs. n. 50 del 2016 da espletarsi con le modalità dall'art. 60 del codice appalti (procedura aperta), con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa; ha evidenziato la necessità di nomina della Commissione di gara a costituirsi secondo quanto previsto dall'art. 77 codice appalti, per la valutazione delle offerte; ha comunque rilevato la necessità della nomina del RUP; ha citato le linee guida ANAC n. 4 per quanto attiene i criteri da adottare per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

Il ricorrente ha quindi risolto il caso pratico redigendo una determina a contrarre predisposta secondo i dettami dell'art. 36 lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016; considerata la completezza della trattazione nonché la correttezza, sia sotto il profilo dei riferimenti normativi che sotto quello formale e contenutistico, della determina predisposta, risulta pertanto evidente l'errore di valutazione commesso dalla Commissione laddove ha reputato la prova come lacunosa, giudizio negativo questo che presuppone carenze contenutistiche non rinvenibili nella prova del ricorrente.

L'esito del giudizio è certamente affetto da eccesso di potere, perché i criteri di valutazione della Commissione non sono stati correttamente applicati, non risultano ragionevoli né comprensibili anche (e addirittura) con riferimento al criterio dell'inquadramento normativo, in base al quale al ricorrente sono stati assegnati 7 punti su 8, nonostante abbia individuato precisamente tutte le norme di riferimento, dimostrando una totale padronanza della materia e, pertanto, non è agevole arguire per quale motivo non è stato assegnato il punteggio di **8**.

Riguardo al secondo criterio, ossia quello relativo alla trattazione del caso proposto, è stato attribuito un punteggio di 5 su 8, che è indice di lacunosità

della prova; tale valutazione negativa presuppone un grave deficit contenutistico o comunque l'omessa trattazione di questioni principali e salienti rispetto alla materia oggetto di prova, carenze queste che tuttavia non si rinvengono nell'elaborato del ricorrente, che appare invece chiaro, completo ed esaustivo in ogni sua parte, oltre che privo di errori o omissioni gravi.

Il ricorrente ha individuato la soluzione corretta al caso sottoposto, argomentando minuziosamente il percorso logico seguito.

Anche in questo caso non si comprende il ragionamento seguito dalla Commissione nell'applicazione dei criteri. E' evidente, infatti, che il ricorrente avrebbe meritato una valutazione superiore, di almeno di punti 6, essendo la sua prova quantomeno adeguata, quando non proprio buona, poiché sotto il profilo contenutistico non è affetta da errori e/o omissioni che avrebbero potuto giustificare una valutazione così negativa.

Come anche per il terzo criterio di valutazione, attinente alla pertinenza e correttezza dell'atto predisposto, in base al quale la Commissione ha assegnato punti 4 su 9, laddove – anche a voler confermare il giudizio di (presunta) “lacunosità”, nonostante la correttezza tecnico-normativa, – sarebbe stato possibile attribuire punti 5 su 9, stante, comunque, l'adeguatezza della soluzione prospettata dal ricorrente.

Applicando l'ultimo dei criteri, quello relativo alla correttezza logico-formale, la Commissione ha assegnato punti di 2 su 5, valutando quindi, anche sotto tale profilo, come lacunosa la prova, il che risulta davvero anomalo ed incomprensibile considerata la chiarezza espositiva, la completezza e la coerenza logica delle conclusioni tratte dal ricorrente nel proprio elaborato, nonché la piena correttezza formale della determina a contrarre predisposta, elementi che avrebbero dovuto suggerire (se non imporre) quantomeno un giudizio di adeguatezza riconoscendo punti di 3 su 5.

L'erronea valutazione, sotto tutti i profili, dell'elaborato ha gravemente alterato *in pejus* la valutazione complessiva della prova, negando al ricorrente almeno 4 punti, dove soltanto 3 sarebbero bastati il raggiungimento della sufficienza, anche tenendo conto che, alla prima prova, il ricorrente aveva ottenuto punti 24 su 30.

Donde l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa dalla Commissione, poiché non conforme ai criteri valutativi individuati dal MIUR e soprattutto non aderente al reale valore dell'elaborato del ricorrente. Manca, nella specie, qualsivoglia esplicitazione del percorso motivazionale seguito dalla Commissione nell'assegnazione dei punteggi rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

Violazione e falsa applicazione di norme di legge: art. 1 e 3 legge n. 241 del 7 agosto 1990; art. 35 d. lgs. n. 165 del 30.03.2001; art. 1, 8, 9 e 12 D.P.R. n. 487 del 09.05.1994, art. 97 Cost. Eccesso di potere, carenza di motivazione, violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità, manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria.

Con il verbale n. 5 del 13.12.2019 (cfr. **all. n. 20**), la Commissione ha stabilito, prima dell'inizio delle operazioni di correzione degli elaborati, i criteri e le modalità di valutazione delle singole prove dei candidati.

Nel verbale è detto infatti che: *<<Si conviene di approntare, per ciascuna delle due prove scritte, una scheda che riproduce la griglia di valutazione pubblicata sul sito del MIUR in data 17 ottobre 2019. A ciascun elaborato sarà quindi associata la relativa scheda riportante i punteggi attribuiti ai singoli quesiti (all. n. 1 prima prova scritta – all. n. 2 seconda prova scritta). Si stabilisce altresì che, in caso di mancata risposta ad un quesito, si procederà all'attribuzione del punteggio pari a zero.*

Le operazioni di correzione delle prove avverranno contestualmente nei giorni e negli orari stabiliti, come da calendario programmato con cadenza mensile, con la precisazione che il Presidente parteciperà al momento valutativo di ciascuna sottocommissione assicurando in tal modo la regolare composizione del collegio e, contestualmente, garantendo uniformità e omogeneità della valutazione.

Il Presidente procede a prelevare dalla cassaforte dei plichi contenenti le singole prove da esaminare. La Commissione delibera di procedere alla suddivisione delle prove da esaminare tra le due sottocommissioni secondo il seguente criterio. Prima dell'inizio delle operazioni di apertura dei plichi, si procede alla numerazione progressiva dei singoli plichi partendo dal n. 0001 e

all'assegnazione alla sottocommissione n. 1 di tutti i plichi con numerazione dispari, e alla sottocommissione n. 2 dei plichi con numerazione pari.

Delle operazioni delle singole sottocommissioni saranno redatti separato verbale con lo stesso numero progressivo seguito da /A e /B>>.

Dalle griglie di valutazione della prima e della seconda prova del ricorrente, in cui è espresso il voto numerico attribuito dalla Commissione a ciascuna prova, si evince che al candidato è stato attribuito il n. 0546.

Dal verbale n. 21 del 18.02.2020 della Sottocommissione 2, relativo alla correzione della prima prova, risulta che l'elaborato del ricorrente (con n. 0546) nella circostanza è stato corretto dalla Sottocommissione 2 - così come era stato stabilito nel verbale n. 5 per la correzione dei plichi aventi numero pari – laddove si legge che: << *la Sottocommissione preleva un plico e procede ad apporre sul medesimo il n. 0546; successivamente procede ad estrarre le buste formato A4 contenute all'interno del plico e procede ad apporre su entrambe il medesimo numero 0546. Quindi la busta formato A4 datata 6 novembre 2019 viene riposta all'interno del plico, mentre la busta datata 5 novembre 2019 viene aperta e si procede all'esame della prova. Anche sulla terza busta, contenente i dati anagrafici del candidato e che rimane sigillata all'interno della busta formato A4 datata 5 novembre 2019, viene apposto il n. 0546 nonché la data del 5 novembre 2019. La procedura sopra descritta viene ripetuta anche sui plichi dal numero 0548 al 0624>>.*

E' documentato, pertanto, che all'esito della correzione della prima prova, la Sottocommissione 2 ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 24/30.

La seconda prova scritta del ricorrente - diversamente da quanto prestabilito - non è stata corretta dalla Sottocommissione 2, bensì dalla Sottocommissione 1, come risulta dal verbale n. 27/A del 26.05.2020 fornito all'esito di richiesta di accesso agli atti.

La Commissione non ha dunque rispettato il criterio di correzione indicato nel verbale n. 5 del 13.12.2019; tale criterio era stato stabilito, **prima dell'espletamento delle prove**, proprio per garantire imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle correzioni; non rinvenendosi alcuna giustificazione delle ragioni che hanno determinato, in corso d'opera, il cambiamento del

criterio prefissato, si è evidentemente integrata la violazione dell'art. 12 d.P.R. 9.5.1994 n. 487 e, più in generale, dell'art. 3 della l. 241/1990.

Sul punto, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, *«Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali che, ai sensi dell'art. 12, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione (o tutt'al più prima della correzione delle prove scritte), deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti...»*. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.3.2015 n. 1411).

La finalità della preventiva fissazione dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice è quella di operare, in funzione di un'autolimitazione della propria discrezionalità tecnica, un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una griglia o una cornice entro le quali andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione, cosa che, nel caso in esame, non sembra essere avvenuta.

Tornando al verbale n. 27/A del 26.05.2020, dalla sua lettura risulta che la Sottocommissione 1 si è riunita presso i locali dell'IIS "Varalli" di Milano dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00, per correggere n. 35 elaborati relativi alla prova teorico-pratica, tra cui quello del ricorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo di 18/30.

Emerge altresì che, durante la sessione, la Sottocommissione 1 ha ammesso all'orale soltanto 18 candidati su 35, pari a poco più del 50% del totale.

Il *modus operandi* della Sottocommissione 1 appare discutibile perché era stato stabilito che *<<Ai fini di garantire la massima imparzialità, le due Sottocommissioni procedono a prelevare in modo del tutto casuale le buste dei candidati che hanno superato la prima prova scritta>>* mentre poi, dallo stesso verbale n. 27/A, si evince che i plichi dei singoli candidati, cui era già stato apposto il numero progressivo in sede di correzione della prima prova,

sono stati esaminati in modo ordinato (e quindi “non del tutto casuale”) seguendo una numerazione via via crescente.

E’ opportuno rilevare altresì che, nella stessa giornata del 26.05.2020, nello stesso luogo e negli stessi orari indicati nel verbale n. 27/A, si è riunita anche la Sottocommissione 2, che ha corretto n. 48 elaborati ammettendo all’orale 21 candidati su 48, (v.si verbale n. 27/B del 26.05.2020).

Ebbene, dalla lettura congiunta dei verbali n. 27/A e 27/B del 26.05.2020, emerge palese la violazione delle disposizioni di legge relative alla corretta composizione della Commissione esaminatrice; ed infatti, salvo a scoprire un inatteso dono dell’ubiquità o altri doti ultraterrene, sembra assai improbabile che il medesimo Presidente abbia potuto essere presente e partecipare simultaneamente alla valutazione delle prove in entrambe le Sottocommissioni, senza incorrere nella violazione del principio di ordine generale del “**Collegio perfetto**”.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il principio del “**Collegio perfetto**” deve permeare in primo luogo e soprattutto le attività della Commissione di concorso nella fase di esame e valutazione delle prove da correggere (cfr. C.d.S., sez. IV, 12.11.2015 n. 5137; id. Sez. VI, 29.07.2009, n. 4708; id. Sez. IV, 12.03.2007, n. 1218).

Le Commissioni devono dunque operare nella totalità dei propri componenti allorché compiano (come nella fattispecie) attività valutativa discrezionale, che può dispiegarsi nella: a) fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; b) selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; c) determinazione dei requisiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; c) correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali; e) ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11.10.2017, n. 10185).

Nello stesso solco anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che, in sede di operazioni concorsuali, non è richiesta la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, ma è necessaria in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati.

Sempre il Consiglio di Stato, anche se in materia di appalto, ma il principio è all'evidenza trasponibile ai pubblici concorsi, ha precisato che occorre distinguere, nell'ambito dell'operato della commissione di gara, tra attività di valutazione dell'offerta ed attività meramente preparatoria e istruttoria. Mentre nel primo caso essa è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v'è l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell'organo collegiale espressa da tutti i suoi componenti, così non avviene per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate, rispetto alle quali il principio di collegialità può essere derogato, trattandosi di operazioni prive di ogni connotato valutativo (cfr, tra le altre, C.d.S., Sez. IV, n. 4196 del 2005; C.d.S., Sez. III, 17.07.2018, n. 4331).

Nella remota e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che entrambe le Sottocommissioni d'esame erano validamente costituite durante le correzioni delle prove svoltesi il 26.05.2020, **dal confronto dei verbali 27/A e 27/B del 26.05.2020 emerge che nel tempo di 3 ore e 30 minuti le due Sottocommissioni, che (in tesi) sarebbero state simultaneamente presiedute dalla Dott.ssa Anna Introini, hanno corretto ben 83 elaborati, vale a dire un elaborato ogni 2 minuti e 53 secondi!**

Tale aspetto evidenzia certamente un eccesso di potere dell'Organo giudicante per difetto di istruttoria, per aver dedicato alla correzione degli elaborati un lasso temporale assolutamente non congruo per la corretta percezione del contenuto degli stessi e per la conseguente formulazione del giudizio di merito. Tale lasso di tempo potrebbe essere sufficiente soltanto in caso di valutazioni non particolarmente complesse, quando, ad esempio, tutti i commissari si trovino d'accordo sulla valutazione dell'elaborato da cui emerga evidente l'eccellenza o l'assoluta negatività, ma per ipotesi intermedie, il tempo di 2 minuti e 53 secondi per la correzione della prova teorico-pratica - redatta, peraltro, da candidati cui è stato chiesto il diploma di laurea per la partecipazione al concorso e, comunque, già di per sé particolarmente articolata e complessa - pare eccessivamente ridotto, ed è tale da ingenerare seri e legittimi dubbi sul giudizio di insufficienza espresso (forse fin troppo affrettatamente) sulla prova del ricorrente.

D'altra parte proprio la griglia di valutazione utilizzata imponeva alla Commissione di valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili, con un'operazione logica che, in base alle comuni regole di esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di 30 secondi dedicato, nel caso di specie, alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine ad ogni singolo criterio di valutazione, a maggior ragione del fatto che l'elaborato doveva essere prima di tutto letto nella sua interezza (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3669 del 20.06.2006).

Secondo la giurisprudenza amministrativa *<<una volta verificati, sulla base delle attestazioni contenute nei verbali dei lavori della commissione giudicatrice di un pubblico concorso, i tempi medi utilizzati per la correzione e valutazione dei singoli elaborati, qualora il tempo impiegato risulti talmente esiguo da far dubitare che sia stato materialmente impossibile l'adeguato assolvimento dei prescritti adempimenti e dell'espressione ponderata dei giudizi sulla valenza delle prove, l'operato dell'organo di esame va ritenuto illegittimo>>* (Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione 7 marzo – 22 maggio 2000, n. 2915, È superato così un risalente orientamento contrario, ancora affermato da Cons. di Stato, Sez. IV, 09.12.1997, n. 1348); *<< Sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti >>* (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511).

Si tenga presente che nel caso del ricorrente la traccia consta di ben 8 pagine, vale a dire di 8 facciate di foglio protocollo formato A4, con scrittura olografa che in alcuno passaggi necessita di un certo tempo per essere compresa, ragion per cui è evidente che il tempo dedicato dalla Commissione alla valutazione della prova è assolutamente irragionevole!

Anche sotto tale ultimo aspetto emerge l'illegittimità delle valutazioni della Commissione, stante il notevole disallineamento dei tempi impiegati dalle

Sottocommissioni per la correzione degli elaborati rispetto alla tempistica media necessaria per la valutazione di prove d'esame di quella complessità.

Violazione o falsa applicazione di norme di legge: art. 1 legge n. 241 del 7 agosto 1990; art. 35 d. lgs. n. 165 del 30.03.2001; art. 97 Cost., art. 1, 9, 10 D.M. n. 863 del 18.12.2018; art. 2 comma 1, 2 e 8 D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, art. 2, comma 1, 2 e 8 del bando del 28.12.2018. Eccesso di potere, carenza di motivazione, disparità di trattamento.

Il concorso *de quo* è stato indetto su base regionale per la copertura di posti prevedibilmente vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (v.si art. 2 comma 1 del bando in data 28.12.2018).

Per questo agli aspiranti è stata offerta la possibilità di presentare la domanda di partecipazione per una sola Regione, sulla base del numero dei posti messi a concorso per ogni singola Regione (indicati nella tabella riportata all'art. 2, comma 8, del bando).

L'indizione del bando di concorso per quel determinato numero di posti, per ogni singola Regione, è stata con ogni evidenza dettata dalla necessità di sopperire alla mancanza del personale risultante da una programmazione dei fabbisogni, in linea con la Direttiva n. 3 del 24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, finalizzata, quindi, ad individuare le figure professionali in relazione agli effettivi posti disponibili.

E' noto che il bando riveste un ruolo di primo piano nella sequenza procedimentale, rappresentando l'anello di congiunzione tra la fase interna di indizione della procedura e la fase selettiva nel suo concreto svolgimento.

La funzione del bando di concorso è dunque quella di esternare la volontà dell'amministrazione di procedere alla copertura di posti vacanti nonché di fissare le condizioni di ammissione e le modalità di svolgimento della competizione.

Quanto al secondo profilo, il bando è definito *lex specialis* della procedura, per indicarne la sua vincolatività *erga omnes*, ossia non solo nei confronti dei concorrenti, ma anche degli organi della P.A. procedente.

La giurisprudenza ha fissato due criteri di interpretazione dei bandi rispondenti a due differenti principi, ossia la *par condicio* tra i concorrenti (il primo) ed il *favor participationis* (il secondo), in virtù dei quali : 1) le norme del bando

devono interpretarsi, secondo il principio dell'affidamento, per ciò che espressamente dicono, rimanendo preclusa ogni indagine rivolta, attraverso procedimenti ermeneutici in funzione integrativa, all'individuazione di ulteriori ed inespressi significati; 2) nel caso di incertezza va scelta, comunque, l'interpretazione del bando più favorevole all'ammissione, piuttosto che all'esclusione del candidato, essendo le procedure concorsuali preordinate, nell'interesse stesso della pubblica amministrazione procedente, a reclutare i soggetti più idonei a ricoprire il posto vacante.

Orbene, il ricorrente, nel momento in cui ha scelto la Regione presso cui inviare la domanda di partecipazione, ha optato per la Regione Lombardia, facendo affidamento sulla maggiore quantità di posti ivi disponibili rispetto alle altre Regioni.

Dato l'esito delle valutazioni delle prove scritte, appare abbastanza anomalo che per la Regione Lombardia, a fronte del numero di posti messi a concorso (451 + il 30% pari a 586) e con oltre 1.300 partecipanti, siano stati ammessi alla prova orale solo 207 concorrenti, numero corrispondente a poco più del 15% del totale dei partecipanti.

Tanto è ancor più inspiegabile se non proprio paradossale rispetto al diverso andamento registrato nel resto delle altre Regioni dove, nonostante il minor fabbisogno di personale, le maglie delle ammissioni alla prova orale sono state molto più larghe e, fra queste, spicca la Regione Campania in cui all'orale è stato ammesso l'86,6 % dei partecipanti.

Ciò denota plasticamente che i parametri valutativi applicati in Lombardia siano stati, oggettivamente, molto più restrittivi rispetto a quelli delle Commissioni istituite nelle altre regioni, a meno che non si voglia credere che, per una strana e sfavorevole congiuntura, proprio (e solo) nella Regione Lombardia vi sia stata la concentrazione di candidati non particolarmente ferrati nelle materie d'esame.

Fuori dalla celia, appare del tutto evidente l'illegittimità dell'esito delle prove scritte del concorso in parola.

Si chiede pertanto anche l'annullamento, *in parte qua*, dell'elenco degli ammessi alle prove orali pubblicato dall'Ufficio scolastico regionale della Lombardia in data 09.06.2020 (n. di Protocollo MI AOO DRLO R.U. 11457

del 09-06-2020 e N. Albo 154/2020) laddove il ricorrente non è stato incluso tra gli ammessi, in violazione degli artt. 1, 9, 10 D.M. n. 863 del 18.12.2018, art. 2 comma 1, 2 e 8 D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e art. 2, comma 1, 2 e 8 del bando del 28.12.2018, nonché in generale dagli artt. 3 e 3bis l. n. 449/1997, art. 35 d. lgs. n. 165/2001 dalla direttiva n. 3 del 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

*

Per questi motivi,

SI CHIEDE

- che codesto Ecc.mo Tribunale voglia annullare, per quanto di ragione e nella parte in cui dovesse risultare lesiva degli interessi del ricorrente, il decreto direttoriale prot. pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002270 adottato il 03.08.2020 dal Ministero dell'Istruzione/Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di approvazione della graduatoria finale di merito per i posti messi a concorso nella regione Lombardia, in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in quanto affetto dai vizi di illegittimità e di accesso di potere di cui ai motivi esposti.
- In subordine, nell'ipotesi di superamento della prova orale, accertare il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria, diritto illegittimamente negato dalla P.A.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai fini del versamento del contributo unificato si evidenzia che alcuna somma è dovuta dal ricorrente in quanto il presente ricorso per motivi aggiunti non modifica l'oggetto della controversia (cfr. sentenza Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze n. 1126 del 13 novembre 2017 confermata da Comm. Trib. Reg. per la Toscana con sentenza del 17/02/2020 n. 197/1).

Brindisi-Milano, lì 28/10/2020

Si allega:

- 1) Provvedimento impugnato; 2) Graduatoria di merito.

Avv. Francesco Trane

Avv. Valerio Corsa

